www.dirittoambiente.net

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

Un quesito relativo all'attività di trasporto illecito di rifiuti ed alla necessità o meno della qualità di imprenditore del contravventore

Rispondono il Dott. Maurizio Santoloci e la Dott.ssa Valentina Vattani

DOCUMENTI

2010

INformazione

RISPOSTE A QUESITI

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Domanda: La sentenza Corte di Cassazione Penale, sezione III, del 7 gennaio 2010, n. 79, da voi pubblicata, deve essere letta ed intesa nel senso che anche un privato cittadino che trasporta i propri rifiuti senza iscrizione può andare incontro alle importanti sanzioni penali di cui all'art. 6 lett. d) del D.L n. 172/08 (e dunque anche di fatto di cui all'art. 256 comma 1 del D.Lgs. n. 152/06)?

Risposta (A cura del Dott. Maurizio Santoloci e della Dott.ssa Valentina Vattani): Assolutamente no, se il privato trasporta rifiuti – appunto – da "privato" e cioè domestici. Diverso è il caso – invece – del falso privato che, invece, svolge attività di fatto aziendale sommersa ed "in nero". E certamente è a costoro che si riferisce la Cassazione.

Rivediamo una massima della sentenza:
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 7 GENNAIO 2010, N. 79: ai fini della sanzione prescritta dall'art. 6 lett. d) del D.L n. 172/08
« *Invero, ai fini della sussistenza dell'elemento obiettivo del reato di cui all'art. 6 lett. d) D.L. 172/08 - quanto all' attività di trasporto illecito di rifiuti - non è richiesta la qualità di imprenditore in capo all'autore del trasporto abusivo. La citata previsione legislativa statuisce, letteralmente, che è punito chiunque effettua un'attività di trasporto di rifiuti in mancanza dell'autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte dalla normativa vigente; senza richiedere l'ulteriore requisito dell'organizzazione imprenditoriale. Né il requisito dell'attività di imprenditore trova una sua necessità ontologica nella ratio o finalità teleologica della fattispecie de qua, la quale, invece, tende a reprimere l'attività di chiunque trasporti abusivamente rifiuti speciali e non, con grave pregiudizio dell'integrità ambientale del territorio.* ».

Va premesso che la Corte fa riferimento alle sanzioni speciali introdotte dal D.L. n. 172/08 per l'emergenza Campania, ma questa specifica lett. d, comma 1 dell'art. 6 del D.L. 172/08 riproduce esattamente la disposizione di cui all'art. 256 comma 1 del D.Lgs. n. 152/06 (tranne che è aumentata la sanzione connessa alla fattispecie delittuosa). Dunque il caso è di interesse attuale e generale.

Nel merito, è oramai principio consolidato che il reato disposto dall'art. 256, comma 1, del D. Lgs, n. 152/2006 si applica a "*chiunque*" eserciti una attività di **gestione dei rifiuti** in assenza di autorizzazione. Ciò significa che la norma sanzionatoria non ha come destinatari unicamente soggetti che esercitano professionalmente l'attività di raccolta, trasporto recupero e smaltimento dei rifiuti, ma si rivolge a qualsiasi soggetto –

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

quindi anche ai privati - che si trovano ad **esercitare un'attività di gestione dei rifiuti**. Affermando il contrario chiunque gestisce di fatto un'attività – ad esempio – di trasporto rifiuti ma non è iscritto come impresa alla Camera di commercio potrebbe infrangere le norme ambientali e non essere sanzionato…

Questo è ben diverso dal caso del vero privato che trasporta propri rifiuti domestici in quantità e qualità tali da essere gli stessi - appunto - provenienti dal proprio ambiente familiare. Ma se tale privato con mezzo formalmente "privato" e vestito da "privato" poi di fatto esercita "in nero" attività – ad esempio - di demolizione edile conto terzi e trasporta i rifiuti connessi sul suo mezzo (formalmente "privato"), evidentemente non può essere reso esente dalle sanzioni in materia di gestione dei rifiuti. Altrimenti si giungerebbe al paradosso – per restare nel campo di esempio dei demolitori edili – che quelli iscritti alla Camera di Commercio e dunque ufficialmente "imprese" sarebbero soggetti alle sanzioni penali del T.U. ambientale e quelli non iscritti, ma che di fatto esercitano tale attività, ne sarebbero esenti: d'altra parte lo stesso vale in questo caso - senza che nessuno abbia mai posto dubbio - in merito alle sanzioni fiscali e tributarie…

Art. 6, comma 1, lett d) decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale"

chiunque *effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza dell'autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte dalla normativa vigente è punito:*

1) con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni, nonche' con la multa da diecimila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

2) con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da quindicimila euro a cinquantamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi;

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

Art. 256. D.Lgs. n. 152/06 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

*1. **Chiunque** effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:*

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Pubblicato il 21 gennaio 2010

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

Vuoi esprimere anche tu una opinione sull' argomento?
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:

redazione@dirittoambiente.net

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)